

# Amianto - Controllo e manutenzione



Il riferimento normativo nazionale è costituito dal [decreto ministeriale del 6 settembre 1994](#) che detta norme e metodologie per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie. Il [D.Lgs. 257/06](#), oltre all'abrogazione delle disposizioni contenute nel [D.Lgs. 277/91](#) riguardanti l'amianto, introduce nel [D.Lgs. 626/94](#) il titolo VI-bis riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto.

Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto. Il proprietario dell'immobile e/o il datore di lavoro deve:

- nominare un responsabile del controllo e del coordinamento delle attività di manutenzione che possono interessare i materiali contenenti amianto (MCA);
- documentare ubicazione MCA apponendo avvertenze sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente sottoposto a sollecitazioni;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare una sollecitazione dei MCA predisponendo una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione di cui dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
- nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla ASL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.

Nel caso in cui siano previste delle attività di manutenzione che prevedano l'interazione con i MCA, il datore di lavoro o proprietario dell'immobile o il responsabile dell'attività deve:

- presentare una notifica all'organo di vigilanza salvo i casi previsti dall'art. 59-quinquies, comma 2, [D.Lgs. 626/94](#), come modificato dal [D.Lgs. 257/06](#)
- effettuare la valutazione dei rischi dovuti all'esposizione ad amianto per l'attività specifica e adottare le specifiche misure di prevenzione e protezione previste dal [D.Lgs. 257/06](#);
- fornire ai lavoratori potenzialmente esposti l'informazione e la formazione specifica

La normativa regionale di riferimento è la [L.R. 17/03](#) "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto". Con D.G.R. VIII/1526 del 22 dicembre 2005 è stato approvato il "[Piano Regionale Amianto Lombardia](#)" (PRAL); il piano fissa come obiettivo l'eliminazione entro il gennaio 2016 dell'amianto presente negli ambienti di vita e di lavoro. Il programma di attuazione del piano prevede una fase iniziale di mappatura del territorio, affidata ad ARPA mediante telerilevamento, e un censimento degli impianti e degli edifici contenenti amianto affidata all'ASL, in collaborazione Comuni e Province; le fasi di mappatura e censimento dovranno essere completate entro la fine del 2008.

I proprietari di edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto sono pertanto tenuti a comunicare tale presenza all'ASL competente per territorio attraverso la compilazione e l'invio di un scheda di autonotifica ([Modulo NA/1](#)). Già il [DPR 257/92](#) obbligava gli amministratori e i proprietari di immobili a denunciare alle ASL la presenza di manufatti contenenti amianto in matrice friabile; la [L.R. 17/03](#) (art. 1 comma 1) ha esteso l'obbligo anche ai manufatti in cemento amianto.

L'ASL di Bergamo ha richiesto a tutti gli interessati la compilazione e l'invio del [Modulo NA/1](#) agli uffici PSAL di competenza territoriale entro il 15 novembre 2007 (vedi [Ambiti PSAL ASL Bergamo](#)).

Riferimenti normativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">DPR 257/92</a></li> <li>- <a href="#">decreto ministeriale del 6 settembre 1994</a></li> <li>- <a href="#">L.R. 17/03</a></li> <li>- "<a href="#">Piano Regionale Amianto Lombardia</a>"</li> <li>- <a href="#">D.Lgs. 257/06</a></li> </ul>
Fonti interne	"tecnologie & soluzioni – ambiente e sicurezza" n. 2/07 (Amianto – programma di gestione e mantenimento) e n. 3/07 (Amianto - come si bonificano le coperture) G:\Fonti\Amianto\
Lavori svolti	
Redatto da	Ing. Rudiano Testa

